



## TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 72/2021

Il Presidente

**OGGETTO: Aggiornamento delle linee guida per la regolamentazione dell'attività giudiziaria dell'area penale del Tribunale.**

Premesso che:

- l'andamento favorevole della crisi epidemiologica consente di aggiornare le linee guida di cui all'oggetto;
- deve tuttavia evidenziarsi che, con riferimento al settore della giustizia, è ancora in vigore il d.l. n. 44/2021 che ha prorogato fino al 31.7.2021 le misure dettate dal d.l. n. 137/2020 per cui risulta tuttora necessaria l'adozione di provvedimenti volti a ridurre le programmate attività giudiziarie ed il flusso delle persone che accedono negli uffici del tribunale;
- come già evidenziato nei precedenti provvedimenti in materia, in assenza di specifiche ulteriori disposizioni legislative, tali provvedimenti devono necessariamente contemperare le esigenze di continuità della funzione giurisdizionale con la necessità di assicurare la sicurezza sanitaria e, in particolare, il rispetto delle regole del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti;
- in considerazione della attuale situazione epidemiologica appare conseguentemente opportuno adottare, sentiti il Presidente di sezione dott. Melone, Coordinatore dell'Area penale, il Procuratore della Repubblica ed i rappresentanti della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, alcune modifiche alla regolamentazione attuale dell'attività giudiziaria dell'area penale del Tribunale, risultante da precedenti provvedimenti ed in particolare dal decreto presidenziale n.

43/2021, superando le indicazioni numeriche attualmente in vigore, che non appaiono più ineludibili e consentendo ai singoli magistrati, nel rispetto dei criteri sopra indicati, l'organizzazione delle proprie udienze, sia sotto il profilo dell'individuazione dei processi da trattare sia sotto il profilo del numero dei testi da convocare.

## **DISPONE**

con decorrenza dal 14 giugno 2021 le seguenti linee-guida per la trattazione delle udienze penali:

1. Ciascun magistrato, nella organizzazione delle proprie udienze, dovrà garantire il rispetto del distanziamento sociale tra tutte le parti ed evitare ogni forma di assembramento; a tal fine terrà conto del numero delle persone che ragionevolmente potranno intervenire per ciascun processo e del numero complessivo delle persone che potranno intervenire nel corso dell'intera udienza.
2. Conseguentemente dovrà differire con provvedimento fuori udienza i processi che, secondo il suo prudente apprezzamento, abbiano un numero di parti incompatibile con i criteri sopra evidenziati e/o quei processi che, sommati ai precedenti, comportino l'accesso contemporaneo di un numero di persone eccessivo.
3. Le udienze collegiali si svolgeranno nell'aula di Corte di Assise, ove la stessa non debba essere destinata nella medesima giornata allo svolgimento di processi monocratici che prevedono il collegamento in videoconferenza. Il giudice che avrà bisogno di impegnare l'aula collegiale nelle giornate in cui è prevista anche un'udienza collegiale o della Corte di Assise, concorderà con il presidente del collegio l'orario di effettivo utilizzo.
4. Almeno sette giorni prima di ciascuna udienza (termine di cui si raccomanda il rispetto), ogni giudice monocratico, presidente del collegio, GIP o GUP trasmetterà alla cancelleria un provvedimento, nel quale verranno riportati, con

l'indicazione del numero di registro generale e del numero di registro di notizie di reato, i processi da chiamare per ogni singola fascia e con indicazione dell'orario di trattazione, provvedimento redatto conformemente ai modelli fino ad oggi utilizzati.

Tale elenco sarà tempestivamente trasmesso dalla cancelleria al C.O.A. di Avellino per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti, nonché al Pubblico Ministero che provvederà a citare i testi.

5. In tutte le udienze ove si determini, in aula o nei luoghi di attesa, la presenza di un numero di persone tale da non consentire il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento, il giudice o il presidente del collegio valuterà i provvedimenti da adottarsi disponendo, ove necessario, l'immediata sospensione dell'udienza e allontanamento di tutti o parte dei presenti, riservando di comunicare con separato decreto la data del prosieguo.
6. I procedimenti di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip, le udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto nonché le udienze per i contestuali riti per direttissima, con imputati detenuti agli arresti domiciliari o trasferiti nelle camere di sicurezza, saranno trattati di regola mediante celebrazione fisica, salvo che il giudice ritenga di procedere mediante collegamento da remoto. Per i medesimi procedimenti con detenuti in carcere restano operative le disposizioni del protocollo di intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale sottoscritto il 26 marzo 2020.

## **COMUNICAZIONI**

Si dispone la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente Vicario del Tribunale, a

tutti i Giudici professionali ed onorari dell'area penale, alla Dirigente Amministrativa per l'inoltro al personale interessato, al Dirigente UNEP.

Si comunichi, altresì, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e al Presidente della Camera Penale di Avellino, per l'inoltro, preferibilmente sollecito, agli iscritti e ad ogni altro destinatario che riterrà interessato.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 3.6.2021

**Il Presidente del Tribunale**  
**Dott. Vincenzo Beatrice**

  
